



Il responsabile del procedimento, Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Laura Esposito,

#### RIFERISCE

Con delibera del Direttore Generale n. 556 del 31 marzo 2023, che s'intende qui integralmente richiamata, sono state rinnovate per un biennio, con scadenza al 31 dicembre 2024, le attività che Venezia Sanità S.r.l., società interamente partecipata dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, svolge a favore di quest'ultima, ovvero:

1. supporto all'attività amministrativa del patrimonio in gestione all'Azienda ULSS 3 Serenissima;
2. coordinamento e gestione dell'attività di inventario, ferma restante la parte operativa presso i beni mobili a carico dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;
3. attività di supporto di segreteria per la formazione.

La società, in base alla legge regionale 24/2014 recante "Norme in materia di società partecipate da enti regionali", rientra tra le società da alienare.

L'Azienda, dopo tre bandi andati deserti, ha avviato di un'indagine esplorativa del mercato, giusta delibera del Direttore Generale n. 86 del 18 gennaio 2023, per verificare le condizioni tecniche ed economiche per addivenire utilmente all'alienazione della società, svolgendo un confronto con operatori economici potenzialmente interessati.

L'Azienda ha valutato che la vendita della Società assume dei connotati oggettivi solo se a bilancio porta una ricaduta positiva; in caso contrario l'operazione risulta inopportuna.

Pertanto, vista la risposta del mercato, al momento la Società prosegue la sua attività.

In particolare l'Azienda, tanto a fronte dell'interesse pubblico in ordine ad una gestione delle su indicate attività amministrative in continuità con quanto fino ad oggi svolto, quanto a fronte dell'interesse pubblico ad una ottimizzazione della valorizzazione degli assets nella prospettiva di una futura alienazione nel mercato, ritiene necessario che Venezia Sanità s.r.l. continui a svolgere le sopraelencate attività che s'intendono rinnovare con il presente provvedimento per ulteriori tre anni.

Il d.lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) all'art. 7 enuncia il "principio di auto-organizzazione amministrativa", un concetto di ampio respiro che comporta massima autonomia dell'ente nello stabilire le modalità attraverso le quali garantire l'esecuzione dei lavori o la prestazione di beni e servizi alla collettività. In altre parole, le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Europea, l'esecuzione di lavoro la prestazione di beni e servizi attraverso: l'autoproduzione; l'esternalizzazione; la cooperazione.

Autoproduzione significa ricorrere alla gestione in economia o al modello *in house*"; se si decide di optare per un affidamento *in house*, si deve fare nel pieno rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Le stazioni appaltanti devono adottare, per ogni affidamento, un provvedimento motivato nel quale indicare i vantaggi previsti con l'affidamento *in house* per la collettività.

L'espressione "affidamento *in house*" indica la possibilità da parte della stazione appaltante di provvede in proprio (*in house*, appunto) all'esecuzione di un servizio per mezzo di un soggetto che ha un legame molto stretto con essa.

L'art. 3 comma 1 lett. e) dell'allegato I.1 del nuovo codice appalti definisce affidamento *in house*: "l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs.175/2016, e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1,2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE".

Il decreto legislativo 175/2016 "T.U. sulle società partecipate" mette in evidenza quali sono i presupposti strutturali perché si possa addivenire all'affidamento *in house* mettendo in evidenza i seguenti elementi fondamentali:

- capitale interamente pubblico;
- almeno 80% del fatturato proveniente da affidamento ai soci;
- esercizio del "controllo analogo".

Dato atto che Venezia Sanità Srl è una società a capitale interamente pubblico partecipata al 100% dall'Azienda ULSS 3 Serenissima e rientra pertanto tra quelle sulle quali viene esercitato un "controllo analogo" così come definito dell'art. 2, comma 1 lett. F) del d.lgs. 175/2016 alla stessa si applicano pertanto le disposizioni di cui all'art. 16 d.lgs. 175/2016 nonché le altre norme del medesimo decreto in quanto compatibili e quelle del codice civile e del diritto privato generale quando non derogate dal citato decreto.

L'art 16 d.lgs. 175/2016 prevede al comma 1 che "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata."

Ritenuta opportuna la scelta dell'affidamento a Venezia Sanità Srl per le ragioni di merito sopra indicate, l'Azienda ha proceduto altresì a una verifica sulla congruità del corrispettivo annuale riconosciuto per l'espletamento delle ridette attività, con i seguenti risultati:

- l'istruttoria ha concluso nel senso che, pur nella difficoltà di comparare il corrispettivo annuale (€ 239.300,00/anno, IVA esclusa: importo calcolato tenuto conto del costo totale del personale, dei professionisti incaricati e delle spese generali) che viene corrisposto dall'Azienda alla Società per lo svolgimento delle attività amministrative con corrispettivi riconoscibili per servizi similari ad altri operatori del mercato, non sono ravvisabili elementi tali da far giudicare come incongruo e anomalo il corrispettivo annuale che viene corrisposto dall'Azienda alla società in house, tenuto conto della tipologia delle prestazioni che vengono svolte dalla Società;
- a fronte del corrispettivo che l'Azienda corrisponde alla Venezia Sanità s.r.l. per quelle attività, le stesse vengono svolte dalla società in house nel pieno rispetto di quanto richiesto dall'Azienda e senza che si siano verificate e si verificano situazioni di inadempienza tali da giustificare una procedura di contestazione nei confronti della società.

-

- Si prende atto quindi che un eventuale affidamento delle attività amministrative ad un soggetto terzo (diverso dalla società in house), da individuarsi se del caso mediante procedura ad evidenza pubblica, non rappresenta una soluzione economicamente più vantaggiosa per l'Azienda rispetto all'affidamento in house considerando quanto di seguito riportato:
  - a. anzitutto, giusta le verifiche effettuate, non vi sono elementi tali da far giudicare come incongruo e anomalo il corrispettivo annuale che viene corrisposto dall'Azienda alla società *in house*;
  - b. in secondo luogo, un eventuale affidamento del servizio attraverso il mercato dovrebbe essere perseguito non già cercando nel mercato il prezzo più basso, ma utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero sia confrontando l'offerta degli operatori anche e soprattutto sulla base della qualità del servizio offerto senza limitare l'analisi al prezzo (fermo restando che, in una procedura ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'elemento relativo al costo potrebbe anche assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solamente in base a criteri qualitativi); in tal modo si ritiene rispondente al pubblico interesse affidare il servizio alla società in house a un prezzo che comunque risulti congruo e in ogni caso cercando di perseguire il massimo livello qualitativo nella prestazione che la società è chiamata a rendere, dando atto che così operando si perseguono contestualmente gli obiettivi di efficienza e di economicità legata alla qualità del servizio;
  - c. in terzo luogo va rilevato che, nella valutazione sulla sussistenza dei presupposti di opportunità per ricorrere al mercato e quindi all'affidamento della fornitura delle attività amministrative a terzi operatori da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica, va anche considerato che eventuali benefici economici conseguiti con l'aggiudicazione a terzi a seguito di gara andrebbero compensati con la valutazione anche economica negativa connessa all'incidenza negativa che in tal caso sarebbe subita indirettamente dall'Azienda a fronte della sottrazione del servizio alla società *in house* e della riduzione del valore commerciale della società medesima (di modo che comunque tale dato va tenuto in debita considerazione nel momento in cui si vanno a valutare i presupposti di opportunità per l'affidamento del servizio alla società *in house*).

La programmata procedura finalizzata ad addivenire all'indizione, da parte dell'Azienda, di un procedimento ad evidenza pubblica per la cessione del 100% delle quote della società *in house*, lungi dall'impedire l'affidamento del servizio alla società in house, ne rappresenta ulteriore ragione giustificativa considerando che solamente mantenendo l'affidamento delle attività amministrative alla Società in house e solamente assicurando al ridotto servizio una stabilità di rapporto si permette di conservare in capo alla stessa certi flussi di reddito e conseguentemente un valore che ovviamente rileva nella stima della partecipazione azionaria che verrà posta in gara, così da conseguire con più probabilità un esito positivo nella gara medesima. È infine doveroso tenere in debita considerazione in questa sede che tale ultimo profilo risponde all'esigenza di perseguire l'obiettivo di un ottimale impiego delle risorse pubbliche e della migliore valorizzazione dei beni pubblici.

In conclusione, si prevede un affidamento per un ulteriore tre anni e quindi fino al 31 dicembre 2027, prorogabile per ulteriori tre anni.

Ciò premesso, il Direttore della U.O.C. Affari Generali sottopone all'approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento;

#### IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta del Direttore della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria dell'atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, ciascuno per quanto di competenza;

#### D E L I B E R A

1. di confermare per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 2027, l'affidamento a Venezia Sanità S.r.l. delle seguenti attività:
  - supporto amministrativo per il servizio patrimonio in gestione all'Azienda ULSS 3 Serenissima, secondo lo schema allegato. Si precisa che Venezia Sanità, per quanto riguarda il servizio relativo per l'attività di gestione dei condomini, si affiderà in futuro ad un professionista esterno competente in materia e, ugualmente, per il supporto legale per criticità nei rapporti con gli inquilini e per contratti di affitto in essere;
  - il coordinamento e gestione dell'attività di inventario fermo restante la parte operativa presso i beni mobili a carico dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;
  - l'attività di supporto organizzativo e di segreteria/formazione;
2. di precisare che la spesa annua prevista è pari a € 239.300,00 IVA esclusa (291.946,00 IVA al 22% compresa) e trova disponibilità nel budget al conto 7220000210 altri servizi non sanitari da privato;
3. di nominare quale responsabile unico per il procedimento per l'Azienda ULSS 3 Serenissima, il Direttore UOC Affari Generali;
4. di nominare quale direttore esecuzione contratto per l'Azienda ULSS 3 Serenissima, il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.